



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 del 17.07.2026

COPIA

Oggetto: Mozione sulla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

L'anno duemilaventisei il giorno diciassette del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 18:01, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

COSSA MICHELE	P	ORRÙ MARIA FRANCESCA	P
MANCA ANTONIO	P	ARGIOLAS ELENA	P
PORCU FEDERICO	P	ZANDA PAOLO	P
MELONI VALENTINA	P	MANUNZA CINZIA	A
PISU FABIO	A	MURA MICHELA	P
PICCIAU GIUSEPPE	P	ARGIOLAS FRANCESCO	A
TACCORI MATTEO	P	LEDDA IGNAZIA	P
PETRONIO LAURA	P	PILI SIMONE	P
PERRA ANTONIO	P	ARGIOLAS ANTONIO	P
ARGIOLAS ROBERTA	P	UGAS TANIA	P
ZIULU MARIO	P		

Totale Presenti: 18

Totali Assenti: 3

Il Presidente PORCU FEDERICO, assume la presidenza.

Partecipa CANNAS MARIA ANTONIETTA nella sua qualifica di Segretario Generale.

Risultano presenti gli assessori: Licheri Sandra, Bullita Massimiliano, Secci Maria Paola, Serrau Mario Alberto, Recchia Roberta, Serra Francesco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con nota di protocollo n. 32731 del 06/07/2026 i Consiglieri Picciau Giuseppe, Ziulu Mario, Petronio Laura, Argiolas Francesco, Perra Antonio, Porcu Federico, Argiolas Roberta e Taccori Matteo hanno presentato la seguente mozione avente ad oggetto: *“Mozione sulla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari”*

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione;

VISTO, in particolare, l’articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l’articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell’origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità “economica” delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l’importazione o l’esportazione delle merci, dall’Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell’articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l’alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l’origine in base all’ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell’esempio conosciuto dell’importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie “della lavorazione economicamente giustificata” ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell’informazione destinata ai consumatori mediante l’etichettatura, limitandosi a consentire l’identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,

Il Consigliere Picciau Giuseppe illustra la presente proposta;

Nessun Consigliere interviene con richieste di chiarimento;

Il Presidente apre dunque la discussione e intervengono nell'ordine: il Consigliere Perra Antonio, la Consigliera Petronio Laura, la Consigliera Mura Michela, la Consigliera Argiolas Roberta, il Consigliere Taccori Matteo, la Consigliera Meloni Valentina, il Sindaco Cossa Michele, e il Consigliere Picciau Giuseppe;

Non essendoci altri interventi in fase di discussione il Presidente invita alle dichiarazioni di voto e intervengono nell'ordine:

Il Consigliere Argiolas Antonio il quale dichiara voto favorevole del gruppo consiliare Forza Italia;

Il Consigliere Manca Antonio il quale dichiara voto favorevole del gruppo consiliare Sestu Terra mia;

Il Consigliere Perra Antonio il quale dichiara voto favorevole del gruppo consiliare Sardegna 20venti;

La Consigliera Argiolas Roberta la quale dichiara voto favorevole del gruppo consiliare Fratelli D'Italia;

Il Consigliere Taccori Matteo il quale dichiara voto favorevole del gruppo consiliare Riformatori Sardi;

La Consigliera Mura Michela la quale dichiara voto favorevole del gruppo consiliare Partito Democratico;

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale della seduta;

Il Presidente del Consiglio, Porcu Federico, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto e il Consiglio Comunale con votazione unanime **(18)** espressa in forma palese con modalità elettronica;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di impegnare il Sindaco affinché:

- si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;

- intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;

- solleciti la Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 17/07/2026

OGGETTO:

Mozione sulla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
F.to PORCU FEDERICO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, 24/07/2026